

TRIBUNALE DI TERNI

N° 1434/ 2014 REG.ES.MOB.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Sciogliendo la riserva in data 18.3.2015 ; esaminati gli atti del procedimento , visto l'atto di opposizione depositato da [REDACTED], regolarmente notificato;

visto il provvedimento di sospensione della esecuzione preso inaudita altera parte in data 17.12.14;

premesso che l'opponente ha avanzato richiesta di sospensione adducendo l'infondatezza della procedura esecutiva , lamentando l'applicazione di interessi usurari e chiedeva la dichiarazione di nullità e inefficacia di ogni atto di esecuzione e comunque la revoca della esecuzione. In data 17.12.14 il GE sospendeva provvisoriamente l'esecuzione fissando l'udienza alla quale si costituiva l'opposta Ubi Leasing che chiedeva dichiararsi improcedibile , inammissibile e illegittima l'opposizione , ne chiedeva il rigetto nel merito e la condanna ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite. Alla udienza veniva concesso termine per note e il GE si riservava.

ritenuto

che con la presente opposizione l'opponente ha contestato in primo luogo il diritto dell'opposto a procedere esecutivamente per vizio originario del titolo talché l'opposizione può essere qualificata come opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c.;

rilevato

che in presenza di plurime azioni giudiziarie , l'ultima delle quali (RG 596/14) pende per l'accertamento del merito dinanzi al Tribunale di Terni, non vi è allo stato alcuna pronuncia dalla quale venga rilevata l'applicazione di tasso usurario da parte della società opposta , per di più in presenza di decisioni già passate in giudicato. Va per di più rilevato che non rientra nelle prerogative del giudice dell'esecuzione la sospensione della esecutorietà del titolo , che è viceversa sottoposta alla cognizione del Giudice di merito . Purtroppo deve rilevarsi che con sempre maggiore urgenza il sistema giuridico si confronta con il problema della usura bancaria , che concreta un comportamento particolarmente riprovevole in quanto proveniente da soggetti -le banche e assimilati- che dovrebbero sostenere e tutelare le esigenze dei clienti . Si deve quindi dare atto dell'indirizzo , che questo giudicante ritiene di poter condividere , che valuta si possa , anche in

caso di titolo esecutivo passato in giudicato (decreti non opposti *et similia*) , sollevare eccezione di nullità , per violazione di norma imperativa, del tasso di interesse che superi la soglia di usura (vedi da ultimo , con ampia motivazione , Tribunale di Monza 25.7.2015). Essendo comunque già pendente la causa sopra indicata nella quale verrà accertato nel merito se sussista l'ipotesi di usura, costituirebbe inutile duplicato altra istruttoria sul merito ; sembra opportuno dunque allo stato confermare la sospensione già concessa in via prudenziale per i motivi indicati , rinviando al merito la valutazione se sospendere il giudizio di opposizione anche ex art. 295 c.p.c. (sospensione da ritenersi non applicabile nella presente fase cautelare) , in quanto la decisione nella causa già pendente può potenzialmente creare un contrasto di giudicati col presente procedimento.

Considerato che competente per il merito è il Tribunale;

considerato che appare equo compensare le spese di questa fase rinviandone la liquidazione definitiva al merito , non risultando all'atto comprovata l'allegata applicazione di interessi usurari da parte di Ubi Leasing;

P.Q.M

Visto l'art. 624 c.p.c.

Conferma la sospensione della esecuzione iscritta al n. 1434/2014 R.G.E . già disposta *inaudita altera parte*;

Concede termine perentorio giorni 90 per la introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito con la conseguente iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge a cura della parte interessata.

Compensa le spese giudiziali

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Terni 16 Dicembre 2015

IL G.E.

AVV. PATRIZIA TILLI

